

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

ISTRUZIONI DELL'UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE DI DEUMIDIFICATORI NEI RIFUGI PUBBLICI

(del 15 gennaio 1990)

L'Ufficio federale della protezione civile, basandosi sull'art 8 della Legge sulla protezione civile (LPCi)¹⁾ e sull'art 20 della Legge sull'edilizia di protezione civile (LEPCi)²⁾, emana le seguenti istruzioni

I S T R U Z I O N I

1. Validità

Le presenti istruzioni sono valide per tutte le costruzioni pubbliche di protezione civile edificate giusta le istruzioni tecniche ITO, ITRS e ITRP risp. quelle che devono ancora essere costruite, nelle quali viene costantemente immagazzinato del materiale della protezione civile. Per il momento le istruzioni sono valide anche per i depositi provvisori ancora esistenti.

2. Basi legali

La manutenzione degli impianti e del materiale della protezione civile eseguita dai comuni e dagli stabilimenti è regolata nel modo seguente:

- L'Art 71 LPCi stabilisce che i comuni devono sopportare tutti i costi concernenti l'esecuzione e l'amministrazione;
- L'Art 92 OPCi dice che i comuni e le aziende devono tra l'altro preoccuparsi di depositare il materiale in modo adeguato;
- L'Art 9 LEPCi stabilisce che i proprietari sono responsabili della manutenzione dei propri impianti.

3. Controllo

Per proteggere dall'umidità il materiale della protezione civile immagazzinato si deve tenere l'umidità relativa nelle costruzioni pubbliche della protezione civile al di sotto del 65% mediante dei deumidificatori mobili che si trovano in commercio. Per poter rispettare tale criterio è necessario controllare regolarmente sia la temperatura che l'umidità dell'aria in tutte le costruzioni di protezione civile (negli impianti ITO specialmente nel centro di trasmissione) e annotare i risultati nel rapporto di misurazione (vedi allegato 2)

1) FIPC 47 1; RS 520.1

2) FIPC 47 28; RS 520.2

4. Misure

Visto che l'aria calda riesce ad assorbire una maggior quantità d'acqua sotto forma di vapore che quella fredda, bisogna stare attenti a non lasciar raffreddare troppo l'aria fresca del deposito (cfr. anche il cap 3 ITM). Per principio si deve misurare l'umidità durante le fasi di ricambio d'aria, ma anche quando si riscalda e quando circolano delle persone nei magazzini.

Di regola si ottiene il clima ideale per l'immagazzinamento arieggiando regolarmente i locali. Unicamente nel caso in cui tale misura non fosse sufficiente bisogna considerare l'eventualità di impiegare dei deumidificatori elettrici mobili.

5. Attribuzione nelle costruzioni nuove

Nel caso di costruzioni nuove i deumidificatori vengono attribuiti giusta la tabella 1 (vedi allegato 1) risp. giusta la valutazione dell'avamprogetto (foglio 3), capitolo "Ventilazione e riscaldamento".

Se non è possibile ridurre l'umidità relativa ad un livello inferiore al 65% nel corso di 6 settimane impiegando i deumidificatori attribuiti e adottando altri metodi quali la ventilazione dei locali, il riscaldamento, ecc, si può presentare all'UFPC una domanda per l'attribuzione di un secondo apparecchio. Alla domanda vanno allegati i documenti elencati al pto 6

6. Attribuzione o attribuzione supplementare per costruzioni pubbliche di protezione civile per le quali è già stato eseguito il conteggio finale, risp. per i depositi del materiale provvisori

Le richieste di contributi per l'acquisto dei deumidificatori supplementari necessari per le costruzioni per le quali è già stato eseguito il conteggio finale, risp. per i depositi del materiale provvisori vanno inoltrate per la via di servizio prima dell'acquisto all'

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Divisione misure di costruzione
Monbijoustrasse 91
3007 Berna

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- Risultati delle misurazioni (tabella compilata giusta le ITM, pagina 2.108) oppure striscia di misurazione dei controlli eseguiti per almeno 6 settimane che provino l'impossibilità di ridurre l'umidità relativa al di sotto del 65% malgrado l'adozione di misure supplementari quali la ventilazione o il riscaldamento.
- Le caratteristiche dell'impianto (vedi allegato 3)
- Presa di posizione dell'Ufficio cantonale della protezione civile
- Almeno 2 offerte della concorrenza

7. Depositi di materiale PCi di fortuna

Nella misura in cui il comune non dispone ancora di tutti gli impianti dell'organizzazione PCi, si possono inoltrare anche delle domande di deumidificatori per i depositi di materiale di fortuna a patto che si provi la necessità giusta il punto 6.

Viene concessa unicamente una consegna anticipata. Questi apparecchi dovranno poi essere impiegati nelle costruzioni di protezione definitive, una volta che saranno terminate. In caso di costruzione di un impianto si considerano come già presenti.

8. Scelta dei deumidificatori

L'Ufficio federale della protezione civile non esegue un controllo del tipo. Bisogna utilizzare degli apparecchi mobili che si trovano in commercio aventi una potenza di 0,9-1,9 KW (800-1600 Kcal/h) e una quantità d'aria di 600-800 m³/h. Scegliere una dimensione tale da far sì che l'umidità relativa non superi il 65% per un periodo prolungato.

Spesso è necessario impiegare i deumidificatori solo per un periodo limitato. Affinchè sia possibile impiegare questi deumidificatori in diversi punti all'interno dell'impianto, vengono sovvenzionati solo gli apparecchi mobili

I deumidificatori non servono ad asciugare la costruzione. Possono quindi essere impiegati unicamente poco prima della corsa di 72 ore.

Per ogni apparecchio ci vogliono:

- 1 termometro
- 1 igrometro (fino ad esaurimento dello stock è possibile ordinarlo presso la divisione del materiale del nostro ufficio (n NDEs 276-5751 mediante il modulo d'ordinazione n 408.658 (NDEs 815-0241))
- 10 m di tubo per lo scarico della condensa.

9. Manutenzione

Come risulta dall'art. 69a cpv 1 della legge sulla protezione civile (LPCi) e dall'art. 5 cpv 1 della Legge sull'edilizia di protezione civile (LEPCi) la Confederazione non sussidia la manutenzione degli impianti e delle installazioni.

10. Ripartizione dei costi

Per principio i deumidificatori previsti nell'equipaggiamento di base vengono sussidiati al momento del conteggio finale. I prezzi degli apparecchi vanno elencati separatamente nel preventivo risp. nel testo di sottomissione del progetto riguardante l'impianto di ventilazione.

La sostituzione di deumidificatori non dà diritto a sussidi.

11. Disposizioni finali

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 febbraio 1990. Esse sostituiscono le direttive n 11 concernenti la consegna, l'immagazzinamento, il controllo, l'utilizzazione tecnica e la manutenzione del materiale PCi del 15 gennaio 1981.

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il direttore



H. Mumenthaler

Allegati:

- Tabella 1 : Attribuzione di deumidificatori (allegato 1)
- Formulario per il controllo della temperatura e dell'umidità dell'aria del locale giusta il foglio 2.108 delle ITE (allegato 2)
- Caratteristiche dell'impianto (allegato 3)

va a:

- Uffici cantonali della protezione civile con esemplari per gli organismi di protezione civile (OLP e OPS), centri d'istruzione e centri di riparazione
- Uffici di protezione di stabilimento per l'edilizia di protezione civile
- Uffici cantonali indipendenti per l'edilizia di protezione civile.

Da inserire nel FIPC

TABELLA 1: ATTRIBUZIONE DI DEUMIDIFICATORI

Tipo d'impianto/combinazioni	Numero di deumidificatori attribuiti in modo fisso
PC I	1
PC I / IAP I*, I, II*, II	3
PC I / IAP I*, I, II*, II / Po san	3
PC I / PSS	3
PC I / Po san	2
PC II	1
PC II / IAP I, II*, II	3
PC II / IAP I, II*, II / Po san	3
PC II / PSS	3
PC II / Po san	2
PC II rid	1
PC II rid / IAP II*, II	2
PC II rid / IAP II*, II / Po san	3
PC II rid / Po san	2
PC III	1
PC III / IAP II	2
PC III / IAP II / Po san	2
PC III rid	--
PC III rid con cen tf	1
PC III rid / ri pubblico > 100 PP	1
IAP I*, I, II*, II	2
IAP I*, I / PSS	3
IAP I*, I, II*, II / Po san	2
COP /OS	4
1/2 COP / OS	3
PSS	2
Po san	--
Po san / ri pubblico > 100 PP	1
Ubic dir L	--
Ubic dir L con cen tf	1
Ubic dir L / ri pubblico > 100 PP	1
Ubic dir isolato isolata / ri pubblico > 100 PP	1
Ri > 400 PP	1

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

allegato 3

Si devono fornire le seguenti indicazioni:

1. Descrizione del tipo d'esercizio durante il servizio di manutenzione:

- quantità d'aria fresca _____ m3/h

numero VA _____

- quantità d'aria di ricircolo _____ m3/h

numero di VA nello stabilimento
(in caso di apparecchi centralizzati
quantità d'aria in %) _____

2. Tempi d'esercizio: di giorno: dalle _____ alle _____

di notte: dalle _____ alle _____

Impianto con interuttore orario: _____ si/no

3. Per i locali degli attrezzi (locale del materiale)
bisogna inoltre fornire le seguenti indicazioni:

Tipo di ventilazione:

- aria espulsa dalla chiusa
- con VA?
- o altri?

Quantità d'aria fresca/di ricircolo _____ m3/h

Tempi d'esercizio: dalle _____ alle _____

Regolazione/Comando